

## **STATUTO**

### **CATEA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'BENEFIT**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TRIESTE TS PIAZZA VENEZIA 1

Numero REA: TS - 205109

Codice fiscale: 01330400324

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2024 - Statuto completo .....	2
--	---

**ALLEGATO A)**

**al N. di Rep. 13232/8892**

**STATUTO**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - E' costituita ai sensi dell'art.2615 ter del Codice Civile, tra piccole e medie imprese operanti nel settore dell'edilizia, dell'impiantistica, dei servizi tecnologici ed ambientali, una Società Consortile a responsabilità limitata con la denominazione "CATEA - Società consortile a responsabilità limitata - Società Benefit".

Articolo 2 - La Società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto la promozione di attività economiche dei consorziati.

In particolare la società ha lo scopo:

- 1) di promuovere attività di vendita sia in Italia che all'estero mediante ricerche di mercato;
- 2) di acquistare in comune materie prime, semilavorati e lavorati, macchinari, immobili, fabbricati, impianti, attrezzature, know-how e progetti anche all'estero;
- 3) di partecipare a gare ed appalti sia nazionali che esteri;
- 4) di concludere accordi di cooperazione;
- 5) di allestire e gestire depositi e magazzini in comune;
- 6) di dare ai consorziati assistenza commerciale nell'acquisizione e trattazione di affari;
- 7) di promuovere ogni iniziativa che sia ritenuta utile per la promozione di affari nell'interesse dell'economia dei consor-

	ziati;
	8) di realizzare sia per conto proprio che per conto di terzi
	opere edili nel campo civile, industriale, commerciale e turistico.
	La società potrà altresì assumere appalti dallo Stato, da Regioni, da Enti pubblici e da privati, anche per la realizzazione di opere speciali quali, a titolo indicativo ma non tassativo:
	- lavori di terra, demolizioni e sterri, edifici civili ed
	opere connesse ed accessorie, edifici civili prefabbricati,
	edifici industriali ed opere connesse ed accessorie, edifici
	industriali prefabbricati, edifici monumentali, opere speciali
	in cemento armato, impianti tecnologici e lavori speciali per
	l'edilizia, lavori stradali, opere stradali, acquedotti e fognature,
	lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori idraulici
	stradali, lavori marittimi, dighe, gallerie, armamento ferroviario,
	opere ferroviarie speciali, impianti per produzione e distribuzione
	di energia, carpenteria metallica, lavorazione del legno, impianti
	di telecomunicazione ed opere speciali varie; fornitura in opera ed
	installazione di impianti di apparecchiature di sollevamento e
	trasporto, opere murarie relative ai complessi per la produzione e
	distribuzione di energia.
	La società ha altresì per oggetto l'acquisto, il frazionamento, la
	rivendita di aree in genere, prefabbricabili e agricole.

le, l'acquisto, il frazionamento, la trasformazione, la vendita e la gestione di fabbricati di qualsiasi natura, la compravendita e la permuta di beni immobili, anche per conto terzi.

La società potrà provvedere all'acquisizione di ordinativi e di lavori da assegnare ai soci ed alla disciplina delle attività degli stessi in ordine sia all'esecuzione delle opere ed al loro coordinamento, sia agli adempimenti delle obbligazioni assunte per il tramite della società.

Nella realizzazione degli scopi suddetti la società può assumere anche la funzione di organo comune e di coordinamento delle attività produttive e realizzative delle imprese operanti nei settori previsti dall'oggetto sociale, e compiere ogni altra attività anche di natura finanziaria e gestionale avente comunque attinenza con le finalità della società.

Articolo 3 - Per l'attuazione dei propri scopi la società potrà:

a) assumere le obbligazioni derivanti dall'affidamento di studi, lavori, servizi e loro gestione:

b) provvedere allo studio ed all'elaborazione delle offerte;

c) rappresentare, se del caso, le imprese facenti parte della società nei procedimenti amministrativi, contenziosi, arbitrali e giurisdizionali per la proposizione e la definizione delle eccezioni, delle domande, delle riserve, delle impugnazioni conseguenti a controversie insorte nella formulazione ed esecuzione o al termine dei rapporti assunti per conto dei soci e

dei rappresentanti;

d) formare il programma dei lavori e coordinare l'attuazione;

e) formulare piani finanziari per l'esercizio di impianti e strutture nonché per la gestione dei servizi;

f) assumere partecipazioni in società nazionali e straniere aventi oggetto sociale affine all'attività svolta dai soci, con i limiti di cui all'articolo 2361 del Codice Civile;

g) compiere tutte le attività esecutive, anche se non espressamente elencate nelle precedenti lettere, purché rispondenti all'oggetto sociale.

Articolo 4 - La Società ha sede nel Comune di Trieste, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la delibera dei soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 5 - La durata della Società è fissata dalla data del-

la sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2040  
(duemilaquaranta).

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono entrare a far parte della Società soggetti pubblici  
e/o privati nazionali o internazionali che svolgano attività  
compatibili o connesse con le finalità indicate nell'art. 2.

Per l'ammissione alla Società, gli aspirati soci devono inol-  
trare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare la quota che  
intende sottoscrivere, di essere a piena conoscenza delle di-  
sposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento  
interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi della  
società.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea l'ammis-  
sione di nuovi soci, con relativa quota di partecipazione.

Ciascun socio, oltre alla quota di partecipazione sottoscrit-  
ta, è tenuto a versare alla società i contributi a fondo per-  
duto determinati annualmente dall'Assemblea in sede ordinaria,  
in proporzione alle proprie quote di partecipazione.

#### **RECESSO**

Articolo 7 - Il diritto di recesso compete ai soci che non  
hanno concorso alle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- la fusione o la scissione della società;
- il trasferimento della sede della società all'estero;

	- la revoca dello stato di liquidazione;
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
	- l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
	- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
	- l'aumento del capitale sociale da attuarsi mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi;
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
	Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice Civile.
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi sopra previsti, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e/o delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscri-

vere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 8 - Ai soci usciti per qualunque caso spetta soltanto il rimborso della quota versata, ridotta dell'eventuale sovrapprezzo quote versato ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale.

L'importo rimborsato non potrà comunque superare quello effettivamente versato, restando esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.

L'organo di Amministrazione potrà compensare il rimborso della quota come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della società, con le partite debitorie che il socio uscente abbia verso la società. Il recesso e/o l'esclusione non libera il socio dagli obblighi assunti verso la società o dalla mede-



sima società sino alla data della sua partecipazione ai sensi dell'articolo 2615 c.c..

#### CAPITALE

Articolo 9 -Il capitale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazione d'opera o di servizi a favore della so-

cietà; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti per l'intero valore loro assegnato, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria.

La polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione di capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **PARTECIPAZIONI**

Articolo 10 - E' consentita l'attribuzione di partecipazioni ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 11 - Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata, indicando il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla quota già posseduta.

Il socio interessato all'acquisto deve entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante quote in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora il numero delle quote per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare la

sua quota.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere le proprie quote è libero di offrirle a terzi estranei.

Articolo 12 - Le quote sono liberamente trasferibili a causa di morte.

In caso di prosecuzione della Società con una pluralità di eredi, gli stessi dovranno provvedere alla nomina, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile, di un unico loro rappresentante in seno alla Società.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

Articolo 13 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) le decisioni di compiere delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della So-

cietà partecipata;

g) lo scioglimento anticipato della società, la fissazione del numero di liquidatori, la loro nomina e revoca, i loro poteri;

h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 14 - 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto.

2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e),

f), g) del precedente art. 13 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

A tal fine l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante telefax o posta elettronica da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero

o all'indirizzo di posta elettronica, che siano stati espressamente comunicati e risultanti dal libro dei soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci, se nominati, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta nella

quale dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità della convocazione entro un maggior termine, comunque non superiore a centoottanta giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione ai sensi di legge.

Articolo 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 16 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per adottare le delibere di modifica dello statuto sociale, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e per deliberare lo scioglimento anticipato della società e la revoca dello stato di liquidazione.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto e di legge che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 17 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere redatto da un notaio.



Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18 - Ciascun socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, per delega scritta, che dovrà essere conservata agli atti della Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori, nè ai sindaci se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 19 - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e

inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto

espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 13 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

Articolo 20 - La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabi-

liscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea dei soci o a loro dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza e/o impedimento.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti per le cariche sociali, nel mentre spetta al Consiglio di Amministrazione determinare i compensi agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà venire riconosciuta, in caso di cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato o per dimissioni, una indennità denominata di fine rapporto con un accantonamento annuo, il cui importo e modalità verranno determinate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21 - Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica dovranno convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi Ammini-

stratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'assemblea per la nomina dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 22 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Articolo 23 - Il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato almeno ogni due mesi dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-

razioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, ed i Sindaci, se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
  - per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi; -
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

In ogni caso sono di competenza del Consiglio di Amministrazione la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile.

Articolo 24 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi a terzi, soci e non soci, fissandone il compenso.

Articolo 25 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare

tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad uno o più Consiglieri.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio di Amministrazione ne determina l'estensione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Amministrativo della Società, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi sociali e la direzione amministrativa della Società, ma non la sua rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione determina le attribuzioni ed i poteri del Direttore Amministrativo.

Articolo 26 - La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato, ed agli amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega ricevuta.

La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Le medesime facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri Consiglieri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

Articolo 27 - La Società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbliga-



toria.

Articolo 28 - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell'Assemblea per l'integrazione del Collegio, da adottarsi, su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati

	scadono insieme a quelli in carica.
	In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.
	Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed inoltre esercita il controllo contabile della società con le funzioni stabilite dall'articolo 2409 ter del Codice Civile.
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del Codice Civile.
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
	Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
	Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze dell'Organo amministrativo.
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta

da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 2409 del Codice Civile.

Articolo 29 - In alternativa al Collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste all'articolo 2399 del Codice Civile.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della delibera dell'Assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-ter del Codice Civile; si applica inoltre la disposizione di cui

all'articolo 2409-sexies del Codice Civile.

**DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT**

Articolo 30 - La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto. La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla Legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base di standard di valutazione esterni aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 4 della Legge 208/2015";

**BILANCI**

Articolo 31 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio sociale in conformità alle norme di legge, bilancio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci nei termini di legge e secondo quanto previsto al superiore articolo 14).

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibererà la destinazione dell'utile a riserva statutaria, previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il 5% (cinque per cento) degli utili stessi fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale. Stante lo scopo consortile della società, è vietata la distribuzione degli utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, per tutta la durata della stessa, fatto salvo il caso di scioglimento e in ogni caso fermi restando eventuali vincoli alla distribuzione del patrimonio che dovessero derivare dalla natura dei finanziamenti percepiti dalla Società.

**FINANZIAMENTI - PRESTITI - TITOLI DI DEBITO**

Articolo 32 - Ove la società intendesse richiedere finanziamenti secondo modalità tali da configurare la raccolta del risparmio presso i soci, ciò dovrà avvenire in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 3 marzo 1994 in relazione all'articolo 11 del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Dette eventuali somme, che i soci spontaneamente mutueranno alla società, saranno improduttive di interessi, tenuto presente il disposto delle leggi vigenti, e ciò costituisce prova

contraria alla presunzione di cui alle leggi stesse.

L'eventuale produttività di interessi dei prestiti dovrà essere deliberata espressamente dall'assemblea della società.

Il rimborso del finanziamento dei soci a favore della Società è soggetto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del codice Civile.

#### Articolo 33 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con i quorum previsti dall'articolo 23 del presente Statuto.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente i 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) di euro.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle Leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società da oltre 3 (tre) mesi.

La delibera di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della mag-

gioranza dei possessori dei titoli di debito, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.".

#### **SCIoglimento - ARBITRI**

Articolo 34 - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di cui al precedente comma, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'Assemblea può sempre modificare con la maggioranza prevista

per la modifica del presente statuto, le deliberazioni di cui al comma precedente.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Codice Civile.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Articolo 35 - Tutte le controversie, salvo quelle inderogabilmente rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti saranno



deferite al giudizio di un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

Articolo 36 - L'organo amministrativo predispone i regolamenti della Società, contenenti le disposizioni per disciplinare il funzionamento e per l'esecuzione e l'attuazione del presente statuto, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Copia della proposta di regolamento, predisposta dall'organo amministrativo, è inviata ai soci ed ai componenti gli organi sociali, contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nel corso della quale sarà sottoposta ad approvazione.

Articolo 37 - Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, quelle in materia di società per azioni, nonché al-

le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della  
Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.".

F.to STEFANO ZUBAN

(L.S.) F.to: ALBERTO GIARLETTA

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU  
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE  
AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.  
ATTO NEI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE.  
TRIESTE, 2 luglio 2024**